



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, ed in particolare gli articoli 47 e 48, per i quali le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica;
- VISTO in particolare l’articolo 47, terzo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui *“a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” e successive modificazioni, di seguito denominato “Regolamento”;
- VISTO l’articolo 2-bis, ed in particolare il comma 7, del Regolamento, ove si prevede che *“Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento”*;
- VISTO l’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove si prevede che *“le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- CONSIDERATO che, per effetto del citato articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, mentre per le restanti tipologie di intervento, Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali, trovano applicazione le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille di cui al citato Regolamento;
- VISTO l'articolo 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"* ed il successivo comma 2 secondo cui *"l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"*;
- VISTI il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati per il quale *"le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"* ed il successivo comma 3 secondo cui *"la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario"*;
- RAVVISATA l'esigenza di procedere all'individuazione dei parametri di valutazione, di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l'anno 2022 per le categorie di intervento relative a Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali;
- VISTO l'articolo 5, comma 2, del Regolamento ove si prevede che *"La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia”;

- VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2019, con il quale sono state costituite le Commissioni per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale rientranti nella tipologia “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, “Calamità naturali”, “Conservazione dei beni culturali”, “Fame nel mondo”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
- VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021, con il quale sono state rinnovate le Commissioni per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale rientranti nella tipologia “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, “Calamità naturali”, “Conservazione dei beni culturali”, “Fame nel mondo”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
- RICHIAMATO il decreto del segretario generale 22 gennaio 2021 concernente l’approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2021 per le diverse categorie di intervento;
- RITENUTO opportuno coinvolgere le commissioni di valutazione nella definizione dei parametri anno 2022;
- ESAMINATE le proposte dei parametri di valutazione presentate dalle Commissioni tecniche di valutazione;
- RITENUTO opportuno ricorrere a criteri di contenimento delle spese generali e di amministrazione dei progetti, in modo da destinare le risorse dell’otto per mille dell’IRPEF alle attività strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, nonché di introdurre criteri di qualità della proposta progettuale e di priorità per eventuali *ex aequo*, che possano premiare la migliore qualità progettuale ovvero possano aiutare ad ampliare la platea dei beneficiari e salvaguardare l’integrità progettuale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Presidente Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ART. 1

Criteri per l'assegnazione delle risorse

1. Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2022 i potenziali beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al DPR 76/1998, possono presentare domanda per una sola categoria di intervento. Nel caso di presentazione per più categorie si procederà esclusivamente alla valutazione per la categoria appartenente alla prima istanza pervenuta.
2. Possono essere presentati e ammessi a finanziamento un numero massimo di 2 (due) progetti per singolo beneficiario. Nell'istanza dovranno essere specificate le ragioni della duplice richiesta del beneficio. Nel caso di presentazione di un numero superiore di istanze, si prenderanno in considerazione i soli due progetti, appartenenti alla medesima categoria ed aventi un importo richiesto singolarmente più basso.

ART. 2

categoria di intervento ***“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”***

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento ***“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”*** ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2022, sono così definiti:

	Parametri	<u>PESO</u>
1.	Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.	fino a 30
2.	Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.	fino a 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Parametri		<u>PESO</u>
3.	Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa, l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.	fino a 25
4.	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 20

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 7% per la voce spese/costi di amministrazione.
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 4 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni e che non hanno altri finanziamenti in corso. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

ART. 3

categoria di intervento "**Calamità naturali**"

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "**Calamità naturali**" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2022, sono così definiti:

Parametri		<u>PESO</u>
1.	Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero di una situazione di pericolo individuata sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e degli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino distrettuali (PAI) nonché della coerenza con i Piani di gestione del rischio alluvioni.	fino a 30



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Parametri		<u>PESO</u>
2.	Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.	fino a 20
3.	Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018 e successive modificazioni nei due anni precedenti la data della domanda.	fino a 10
4.	Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'evento calamitoso che ha determinato la necessità dell'intervento e la data di presentazione della domanda.	fino a 10
5.	Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.	fino a 5
6.	Esposizione dell'area oggetto dell'intervento intesa come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.	fino a 15
7.	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità e della completezza dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 10

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 15% per la voce spese/costi di amministrazione;
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 7 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità, è data priorità ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni e che non hanno altri finanziamenti in corso. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 4

categoria di intervento "**Conservazione dei beni culturali**"

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "**Conservazione dei beni culturali**" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2022, sono così definiti:

	Parametri	PESO
1.	Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.	fino a 20
2.	Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale.	fino a 20
3.	Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.	fino a 20
4.	Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 40

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità del restauro, della valorizzazione, della fruibilità da parte del pubblico e dell'efficacia dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 18% dei lavori per le "somme a disposizione";
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 4 del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni e che non hanno altri finanziamenti in corso. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Le risorse della categoria di intervento del presente articolo sono destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli *allegati 1, 2 e 2-bis* al decreto-legge n. 189 del 2016. Esaurita la graduatoria di tali interventi, si procederà all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 presentati a valere sulla medesima categoria.

ART. 5

categoria di intervento "**Fame nel mondo**"

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "**Fame nel mondo**" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2022, sono così definiti:

Parametri		PESO
1.	Completezza e attendibilità del progetto	fino a 30
2.	Localizzazione geografica. Impatto del progetto nei paesi e nelle aree individuate come prioritarie negli atti di indirizzo della Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.	fino a 20
3.	Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo.	fino a 15
4.	Qualità tecnica dell'intervento (completezza, grado di dettaglio e accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare).	fino a 35

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'IVA sui lavori ed un importo nel limite del 7% per la voce spese/costi di amministrazione;
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del criterio 4 del comma 1 del presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. In caso di ulteriore parità la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni e che non hanno altri finanziamenti in corso. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

Roma, 21 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
PRESIDENTE ROBERTO CHIEPPA